



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

(...) **RVG+ n. (...) RVG**

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Sebastiano Finocchiaro, giudice;
- dr. Giuseppe Pericone, giudice onorario;
- dr. Rosamaria Vita, giudice onorario;

esaminati gli atti dei fascicoli n. (...) RVG e n. (...) RVG, relativi alla minore (...), nata a (...) il (...), in questa sede riuniti per l'opportuna trattazione unitaria;

valutata la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, che ha chiesto l'allontanamento della minore (...) dal nucleo familiare della sorella (...), con collocamento in una struttura comunitaria ovvero l'affido etero-familiare anche in località lontana da quella di residenza, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre;

lette le istanze presentate da (...) e (...), per la revoca del decreto emesso in data 28.6.2016 e l'affidamento della congiunta minorenni;

esaminato il parere espresso dal curatore speciale della minore che, con memoria in data 22.6.2016, ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del padre (...), con affido della minore ai Servizi Sociali del luogo di residenza, per il successivo e graduale inserimento della minore, prima dell'anno scolastico, in una casa famiglia o in un gruppo appartamento da individuarsi fuori dalla regione, consentendo alla stessa dei periodi di rientro a casa con cadenza dapprima mensile e, dopo verifica, settimanale;

ha pronunciato il seguente

decreto

Il presente procedimento trae origine dalla informativa in data 16.7.2014 del reparto Anticrimine–R.O.S. dei Carabinieri di Reggio Calabria, con cui si segnalava l'affidamento della minore (...) alla sorella (...) per la sostanziale assenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, in quanto:1) la madre (...) risultava scomparsa nel mese di agosto 2013; 2) nei confronti del padre (...) era stato eseguito un provvedimento di fermo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (emesso dalla Procura della Repubblica–Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel procedimento n. (...) RGNR DDA).

Il quadro familiare della minore era poi ulteriormente aggravato dal successivo arresto del fratello (...), ritenuto responsabile della scomparsa della madre (v. nota informativa pervenuta a questo ufficio dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria-Direzione Distrettuale Antimafia e ordinanza emessa in data 13.4.2015 dal g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria).

Per i motivi suesposti, questo tribunale disponeva l'affidamento della medesima minore all'Ufficio di Servizio Sociale presso il comune di (...) per le necessarie e opportune attività di vigilanza e sostegno, disponendo nel contempo un'ulteriore indagine conoscitiva riguardo al nucleo familiare della sorella (...) (v. decreto emesso in data 17.4.2015).

Ciò premesso, deve osservarsi che le ulteriori informazioni pervenute dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria–Direzione Distrettuale Antimafia proiettano – così come anticipato con il decreto emesso d'urgenza in data 28.6.2016 - un'ombra inquietante su tutto il nucleo familiare (...) e, in particolare, sulla sorella affidataria della minore.

Invero, dal condivisibile contenuto dell'ordinanza cautelare nei confronti di (...) (confermata, peraltro, dal tribunale adito in sede di riesame e poi dalla Corte di Cassazione) e dalle ulteriori indagini espletate emergono gravi

indizi di coinvolgimento del medesimo nella scomparsa e, verosimilmente, nell'omicidio della madre (...), dispersa dal giorno (...).

Rinviando per il dettaglio all'ordinanza cautelare in atti, in questa sede non può tralasciarsi di sottolineare che meritevoli di credito, per la spontaneità degli assunti, appaiono le dichiarazioni rese dal testimone oculare, ora in località protetta, (...), che riferiva di avere sentito, proprio il giorno della scomparsa, la (...) implorare perdono e poi di avere notato il figlio (...) insieme ad altri individui – alcuni dei quali incappucciati e con armi in pugno - introdursi nell'abitazione della madre, da quel momento sparita senza lasciare traccia di sé, insieme a (...), parente con cui si presume la donna intrattenesse una relazione extraconiugale.

Il corposo quadro indiziario a carico di (...) era poi rafforzato dalla circostanza, alquanto anomala, che la denuncia della scomparsa della madre era stata operata dal medesimo solo dopo tre giorni.

Parimenti, destavano sospetto i movimenti operati nell'immediatezza dal predetto (...) che, unitamente alle sorelle (...) e (...), si era premurato di raggiungere il padre, che era in regime di sorveglianza speciale in una località del (...) Italia, senza preoccuparsi di cercare la congiunta in (...) e nei territori limitrofi presso altri parenti, tra i quali la nonna materna.

Tale anomala circostanza era confermata anche dalla minore (...) che riferiva di essersi allontanata da (...) con tutta la famiglia subito dopo l'improvvisa scomparsa della madre, avvenuta la sera del (...), trasferendosi nella provincia di (...), a (...), ove risiedeva il padre, per poi fare rientro in Calabria nel mese di settembre per il compleanno della nipote (v. verbale di informazioni rese innanzi a questo giudice in data 10.6.2016).

Ciò premesso nei confronti di (...) (che in base agli elementi descritti è stato rinviato a giudizio per l'omicidio della madre), deve osservarsi che l'indagine espletata ha messo in luce ulteriori dati fondanti il concreto sospetto che (...) abbia favorito il fratello ad eludere le investigazioni, dopo la scomparsa della genitrice, assumendo così un ruolo assolutamente

negativo e, come tale, inficiante la sua idoneità ad occuparsi della sorella minore.

Come emerge dalla atti inviati a questo ufficio dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria–Direzione Distrettuale Antimafia:

- (...), dopo la scomparsa della madre, ha assunto un atteggiamento reticente rendendo dichiarazioni contraddittorie;
- la donna è stata la prima congiunta con cui si è confrontato (...) dopo l'uccisione della madre e il comportamento assunto dalla medesima induce a ritenere che la stessa abbia concordato con il germano il successivo da farsi, dopo essere stata portata a conoscenza dell'accaduto (si pensi, ad es., all'opera di ripulitura dell'immobile in cui è verosimilmente avvenuto l'omicidio¹);
- (...) non si è mobilitata per ricercare la madre, non ha avvertito le forze dell'ordine e ha mostrato un atteggiamento di totale non collaborazione con gli organi inquirenti (cfr. trascrizione dei colloqui intercettati presso la sala d'attesa del Comando provinciale dei CC, riportati a pag. 135 e ss. dell'informativa del 27.11.2014).

Nel dettaglio, dagli atti di indagine acquisiti risulta che la medesima (v. verbale di s.i. in atti), dopo avere appreso dal fratello (...) della scomparsa della madre e del dato inerente al di lei cellulare rimasto spento a casa, si era trasferita immediatamente (senza motivo alcuno) presso la nonna

¹ Cfr. verbale di s.i. del 14.3.2014 di (...): “ Il (...), ho notato tra il garage e il portone dell'abitazione dello stabile dove abitava (...) che vi erano depositati due grandi sacchi neri di spazzatura. Questa circostanza non l'avevo mai notata in precedenza e per tale motivo mi sono insospettito ulteriormente e ho ritenuto che si trattasse di materiale riconducibile a (...) di cui occorreva disfarsi. Ho saputo da mia moglie che, qualche tempo dopo, sono venuti i carabinieri del RIS. Ancora dopo sono stati chiamati dei pittori che hanno effettuato la tinteggiatura, mentre altri artigiani hanno sostituito il pavimento della casa”

Annotazione del capitano dei CC (...): “ Il (...) continuava rispondendo alle domande che ne frattempo gli venivano poste dagli scriventi e affermava che la denuncia della scomparsa di (...) cl. (...) sarebbe stata fatta dai congiunti solo tre giorni dopo su al Nord e, sul posto, sarebbero intervenuti i RIS ma non avrebbero trovato nulla in quanto la figlia più grande di (...) avrebbe, a sua volta, pulito e lavato ogni traccia e successivamente gli stessi avrebbero buttato buste piene di roba per far credere alla gente, sempre a detta del (...), che (...) si fosse allontanata spontaneamente”

paterna in (...) abbandonando l'originario domicilio di (...), unitamente al proprio nucleo familiare (includente anche la sorella minore ...).

Tale condotta anomala era confermata dal marito (...) (v. verbale di s.i. rese in data 21.11.2013), il quale aggiungeva che tutto il nucleo familiare era rimasto con gli stessi vestiti per due giorni a (...), per poi andare – a seguito di esclusiva decisione della moglie - a (...) (dove si trovava il suocero ...).

La concitazione di quei momenti, in uno con la condotta incongrua dei due germani, era poi confermata dalla minore (...) che riferiva di avere visto il fratello (...) arrivare a (...), presso la casa della sorella (...), in una condizione di forte prostrazione emotiva (“*sembrava molto agitato, sembrava confuso, era strano negli atteggiamenti*”) la mattina del (...).

La ragazza, inoltre, confermava che la sorella (...), dopo avere interloquuto con il fratello, era scoppiata a piangere ordinando l'immediato trasferimento presso la casa della nonna paterna a (...).

Ma vi è di più.

Con successiva nota integrativa del 31.5.2016, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ribadiva che l'atteggiamento posto in essere da (...) era apparso, sin dall'inizio, di totale copertura delle gravi responsabilità del fratello, (...), rinviato a giudizio innanzi alla Corte di Assise di (...) con decreto del 4.4.2016, motivo per cui la medesima era stata iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., per il reato di cui agli artt. 110, 378 c.p., 7 del d.l. n. 152/1991 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), commesso in (...) e (...) dal (...).

Tra gli elementi significativi, in aggiunta a quelli già comunicati, si segnalavano alcune conversazioni tra presenti registrate dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, dal contenuto delle quali è agevole inferire, a prescindere dalla rilevanza penale, la negativa personalità della medesima donna.

Innanzitutto, da una delle conversazioni riportate nella nota in data 20 maggio 2016 risultava la palese perplessità della nonna materna, (...), per il comportamento dei nipoti (.... e ...), che non avevano avvertito nessuno della “scomparsa” della madre².

Ebbene, non vi è dubbio che detto atteggiamento dimostra l'assoluto disinteresse ad assumere informazioni circa la scomparsa della madre (diversamente opinando l'avrebbe immediatamente cercata presso i suoi stretti familiari di parte materna) da parte di (...), che evidentemente era già al corrente di quanto accaduto alla congiunta.

La negativa personalità della donna, comprovante anche la sua totale introiezione di valori culturali deteriori, emergeva poi da altra conversazione tra presenti registrata alle ore 15.34 del 26.3.2015, progressivo n. 1022, nel corso della quale la stessa, alla notizia del fermo del germano, affermava che preferiva saperlo in carcere piuttosto che morto, senza alcun commento in ordine alle sue presunte responsabilità per l'omicidio della madre (*“ alla fine va bene così, e ringrazia Dio, che è andata in questo modo, perché con tutta questa gente di merda, si aspettava una notizia diversa dal fermo, che era quella lo avrebbero ammazzato in qualche posto”*). Trattasi evidentemente della reazione di chi è consapevole della colpevolezza del proprio congiunto, tant'è vero che la donna dimostrava di temere che quest'ultimo potesse essere destinatario di qualche vendetta da parte della famiglia (...), non potendosi altrimenti giustificare il timore che venisse ammazzato. D'altronde, il riferimento ai (...) risulta pacifico dai commenti successivamente captati, così come

² V. trascrizione integrale della conversazione ambientale n. progressivo 3681 presso la casa di (...),(...) e (...), dalla quale risulta lo stupore della madre della scomparsa per l'atteggiamento dei nipoti. “(...)” *..mia figlia stanotte si è sentita,male, prima..o cazzarola gli è venuto un infarto, sennò io non sapevo niente..quando abbiamo rintracciato (...)..che (...) è venuta ...io mi spavento ..e o detto ad (...), ma tua mamma dov'è, è da un'ora che la chiamo...è un comportamento giusto che se un figlio o una figlia .. se non devi avvertire la mamma e le sorelle e....manco la mamma...prima lei era qua e non ha detto niente... sino alle undici mia figlia era fuori che scherzava ..poi che ..erano le undici e mezza passate.. e dopo è uscita pazza mia figlia!!!! ..e poi si è aperta la terra e l'ha inghiottita mia figlia!!!”*

evidenziato dalla nota informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

L'intima adesione della donna ad una cultura deteriore emerge ancora dal prosieguo del colloquio, in cui la stessa abbassando il tono di voce rispondeva all'interlocutore, che gli diceva che avevano fatto bene a sparare al fratello (uomo: " *ma che stai dicendo? Quindi ha fatto bene che ha sparato al fratello*"), con la seguente frase: " *ma che stiamo scherzando? Ma tu stai parlando veramente? Con una notizia così al papà gli viene un infarto, ma vattene a dormire, resta dove sei, che a me i guai miei mi bastano e non ne voglio vedere...*".

Significativa è poi la conclusione della conversazione, allorquando (...) si lamentava del comportamento della forze dell'ordine, che avevano portato via il fratello senza darle la possibilità di salutarlo: ancora una volta senza proferire alcuna parola di rammarico, di dubbio, di risentimento nei confronti del germano per un episodio di inaudita gravità o di dolore per la scomparsa della madre, a riprova dell'adesione ad un codice comportamentale, implicitamente aderente ad un travisato senso dell'onore e del rispetto, da censurare fermamente.

Ciò premesso, deve osservarsi che la drammatica vicenda – al di là delle valutazioni riservate al giudice penale – sostanzia elementi che impongono un intervento immediato a salvaguardia delle delicate esigenze emotive della minore (...), che al momento si trova inserita in un nucleo familiare non idoneo a garantirne una serena crescita, oltre che uno sviluppo della sua personalità in aderenza ai valori condivisi dalla società civile.

Tale soluzione è, altresì, imposta dall'ulteriore rilievo che la ragazza si è trovata improvvisamente senza i due genitori, atteso che alla scomparsa della madre si è aggiunta la carcerazione del padre, condannato alla pena di tredici anni di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: situazione restrittiva che oggettivamente ha impedito e impedisce allo stesso di esercitare la responsabilità genitoriale in modo

congruo, in un momento evolutivo (quello adolescenziale) assolutamente delicato per la figlia.

A fronte delle considerazioni sviluppate, appare comprensibile il timore espresso a questo giudice dalla minore (...) di essere allontanata dall'ambiente in cui vive.

L'inesperienza riguardo a contesti di vita e familiari diversi da quello di appartenenza, in uno con il comprensibile smarrimento per l'assenza dei genitori e le drammatiche vicende vissute, ne hanno determinato una condizione di equilibrio precario, con consequenziale attaccamento alle figure familiari rimaste, unico punto apparentemente certo di un'esistenza breve, ma già segnata da gravi traumi.

Se l'acume della ragazza e l'impegno palesato a scuola e nelle attività extracurricolari confortano, così come la sua progettualità (" *il mio sogno da grande è fare il magistrato*"), preoccupante appare la tenace difesa dei familiari detenuti³ e la rassegnata conclusione fornita a questo giudice in ordine alla scomparsa della madre, relativamente alla quale la ragazza non ha espresso alcun momento riflessivo critico, limitandosi a segnalare – in ossequio ad una concertata versione difensiva familiare - che la genitrice ogni tanto minacciava di andarsene via da casa ("qualche giorno vado via da casa") per poi affermare che era morta, commuovendosi al ricordo.

La giovane, infine, ribadiva di non volersi allontanare da (...), luogo in cui sono presenti tutti i suoi affetti e gli amici, ma si dichiarava disponibile a seguire le eventuali prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni per un suo eventuale allontanamento; tuttavia, chiedeva di potere vedere prima il padre e il fratello in carcere per salutarli, quasi a cercare un

³ *“Mio padre è stato condannato a tredici anni e sei mesi per associazione di stampo mafioso... Io dico che è giusto che una persona paghi per quello che ha fatto..anche se credo la pena sia esagerata.. Io non riesco a credere che mio fratello sia la persona descritta nelle carte che legge lei..per me questi sono solo indizi, non esiste una prova vera. Per me è difficile credere che mio fratello abbia fatto del male a qualcuno. Mio fratello da quando è sparita mia madre mi ha detto che io sono la sua vita, visto che la mamma è morta”.*

permesso o comunque in ossequio a un rispetto di ruoli gerarchici, prima ancora che affettivi.

Il complesso delle condizioni riassunte impone la conferma delle statuizioni di cui al decreto emesso in data 28.6.2016 (depositato 6.7.2016), con cui è stato disposto l'affidamento - sino alla maggiore età - di (...) al Servizio Sociale del comune di (...) per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico, con mandato di provvedere all'inserimento della stessa in un nucleo familiare e, nelle more del reperimento, in una casa famiglia o in un gruppo appartamento da individuarsi in una regione limitrofa alla Calabria.

Parimenti, devono respingersi le istanze presentate da (...) e (...), che avverso il provvedimento citato hanno interposto contestualmente reclamo alla Corte di Appello e istanza di revoca a questo tribunale, chiedendo l'affidamento della congiunta.

Deve, infatti, osservarsi che l'istruttoria espletata a integrazione del contraddittorio non ha apportato elementi di rilevante novità.

Innanzitutto, gli elementi acquisiti non consentono di accogliere l'istanza avanzata da (...), nonna materna della minore.

Deve, in primo luogo, osservarsi che la donna – condividendo la strategia della nipote (...) – ha presentato a questo giudice un'istanza di affidamento della minore (...) e poi proposto un reclamo, dichiarato inammissibile, alla Corte di Appello per sospendere l'efficacia esecutiva del decreto emesso in data 6.7.2016.

A prescindere dalla concertata strategia con la nipote maggiorenne, deve osservarsi che l'istante vive una condizione personale e familiare assolutamente drammatica, sostanziata dalla grave malattia in cui versa una delle figlie.

Tale situazione, come correttamente segnalato dall'assistente sociale (...) e dalla psicologa (...) (v. verbale di informazioni rese a questo giudice in

data 4.10.2016), non garantisce in ordine all'idoneità educativa e di cura della signora (...).

Inoltre, tale soluzione, comportando la permanenza della ragazza nel suo stretto nucleo familiare e nel medesimo asfittico contesto ambientale in cui è maturata la scomparsa della madre, non la tutelerebbe emotivamente dalla complicate dinamiche interne e dalla pressione (anche mediatica) che la vicenda ha già avuto e avrà nel momento in cui il processo a carico del fratello giungerà a conclusione.

Confermative del superiore assunto appaiono, anzitutto, le ulteriori dichiarazioni rese da (...) che (v. verbale del 22.9.2016) segnalava di: 1) “sentirsi in un limbo, in uno stato di sospensione per l'impossibilità di avere risposte”; 2) dovere “elaborare un trauma”, nell'eventualità in cui si accertasse che il fratello ha avuto un ruolo nella scomparsa della madre; 3) avere difficoltà “ad integrare l'immagine del papà affettuoso e quella del papà che ha commesso reati”; 4) di non parlare della “mamma” con i parenti, ma di limitarsi “a ricordare qualche episodio vissuto con lei e basta”.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che collimanti risultano le conclusioni della dr.ssa (...), la quale: 1) evidenziava la lacerazione emotiva che vive la ragazza per il coinvolgimento del fratello e della sorella nelle vicende legate alla scomparsa della madre; 2) sottolineava come (...) ” *non condivide con i familiari le emozioni anche più semplici e neppure quelle legate al tragico evento*”.

Le istanze avanzate da (...) e (...), pertanto, devono essere rigettate, così come – seppur limitatamente alla natura del giudizio – ha statuito la locale Corte di Appello che, con decreto emesso in data 12.8.2016, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione presentata da (...) e rigettava quella analoga avanzata da (...), segnalando – con riferimento al nucleo familiare di quest'ultima- l'inidoneità “a garantire una serena crescita e uno sviluppo immediato a salvaguardia delle esigenze della minore (...)” .

Pertanto, ricorrono i presupposti per confermare, in limitazione della responsabilità genitoriale di (...), l'affidamento della figlia (...) al Servizio Sociale del comune di (...) per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno, con mandato di provvedere all'inserimento della stessa in una casa famiglia o in un gruppo appartamento da individuarsi in una regione diversa dalla Calabria.

Senza anticipare le conclusioni riservate al giudice penale, deve osservarsi che i gravi indizi di colpevolezza evidenziati nella condivisibile ordinanza cautelare del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria nei confronti di (...) e le ulteriori informazioni fornite dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia riguardo a (...), in uno con l'oggettiva limitazione imposta a (...) dalla restrizione carceraria, non consentono una diversa soluzione.

In altri termini, il tenore delle condotte e conversazioni riassunte, l'assoluta difesa del fratello e il mancato riscontro di concreti segnali di rammarico per la scomparsa della madre appaiono tutti elementi denotanti la negativa personalità di (...), decisamente incidente sul giudizio di idoneità a prendersi cura della sorella.

Analoghe conclusioni possono svolgersi nei confronti di (...) che, a prescindere dalla oggettiva preclusione legata al suo stato di detenzione, non ha in alcun modo preso le distanze dagli accadimenti, limitandosi a segnalare di non avere notizie da tempo della moglie (v. dichiarazioni rese per rogatoria al giudice delegato).

Aggiungasi che soluzioni alternative non sembrano funzionali a garantire le esigenze psico-evolutive della minore, come correttamente segnalato dal P.m. e dal curatore speciale, rischiando di esporla oltretutto al peso insostenibile – in un ambiente ristretto - di una vicenda di gravità inaudita, dove le malsane relazioni familiari si sovrappongono ad un contesto di stampo 'ndranghetistico, in cui risultano sovvertiti i valori umani e sociali condivisi.

Tale giudizio non può essere modificato dall'adeguato inserimento scolastico della minore e dalla sua partecipazione ad attività di natura extrascolastica presso la Chiesa (...) di (...), non assicurando l'inquinato contesto familiare di riferimento.

Ne consegue che la collocazione della giovane in altro contesto territoriale, non influenzato dalle dinamiche malavitose riscontrate e dove la medesima possa rapportarsi con una realtà diversa e più aperta, sia l'unica soluzione percorribile sino al raggiungimento della maggiore età: come affermato dal curatore speciale-difensore, *“la famiglia allargata e la terra in cui vive ne hanno segnato già alcuni comportamenti e bloccano sul nascere le reali aspirazioni e i sogni di un futuro in cui la stessa possa essere arbitra delle sue scelte, rinchiudendola ancora una volta in un mondo, in cui le parole rispetto e dignità hanno un significato diverso da quello reale”*.

Tale soluzione è stata poi ribadita dagli esperti dell'equipe che, per delega del tribunale per i minorenni, hanno seguito la giovane (...) e il suo nucleo familiare.

Innanzitutto, lo psicologo dr.ssa (...), del Consultorio Familiare di (...), segnalava che *“l'allontanamento di (...) da (...) e dal contesto familiare può essere, con la predisposizione di specifici elementi di sostegno e di supporto psicoterapeutico, un'opportunità di crescita e di allentamento delle tensioni che gravano sulla stessa per le tragiche vicende familiari”*.

Inoltre, l'esperto ribadiva che, *“tenuto conto della complessa situazione familiare e nell'imminenza del processo a carico del fratello, con le prevedibili ripercussioni che produrrà sull'equilibrio di (...) e della famiglia allargata, non sia al momento da accogliere l'istanza della nonna materna, in quanto il contesto ambientale in cui la stessa vive non rassicura in relazione a quelle che sono le delicate esigenze emotive della ragazza”*.

Coerentemente, analoghe conclusioni rassegnava l'assistente sociale (...) del servizio sociale del comune di (...), la quale aggiungeva che non era stato possibile trovare alcuna struttura, famiglia o casa famiglia nelle regioni limitrofe alla (...), con la conseguenza che la scelta si era orientata

presso una casa famiglia di (...), facente parte dell'Associazione (...), organizzata in maniera perfettamente conforme alle esigenze della ragazza. Le due esperte rappresentavano, inoltre, l'esigenza – condivisibile - di potere accompagnare personalmente la ragazza, senza l'ausilio della forza pubblica.

Ne consegue che l'immediata esecuzione del presente provvedimento dovrà essere assicurata con le cautele del caso dal Servizio Sociale affidatario, cui si demanda altresì il compito di svolgere l'adeguata preparazione psicologica della minore, con la collaborazione del Consultorio Familiare di (...), già individuato dal Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari dell'Asp di riferimento.

In altri termini, l'inserimento della minore nella nuova realtà dovrà avvenire senza ritardo, atteso l'inizio dell'anno scolastico, ma il tempo intercorrente dovrà servire per fornire alla ragazza il necessario sostegno psicologico per affrontare in modo adeguato – riducendo l'impatto emotivo del cambiamento – la nuova prospettiva di vita.

Analoga assistenza dovrà poi essere fornita agli stretti familiari della ragazza, ovvero le sorelle e la nonna materna, al fine di rendere meno traumatica possibile e, nel contempo funzionale alle finalità previste, l'esecuzione del provvedimento.

Al riguardo, pur non rientrando nella competenza di questa autorità giudiziaria, assolutamente meritevole e aderente al percorso programmato per (...), potrebbe essere il trasferimento nella medesima struttura della sorella maggiorenne (...), la quale ha manifestato disponibilità in tal senso e segnalato *“preoccupazione per la sorella (...), ma anche l'esigenza di sottrarsi ad una realtà in cui vive in atteggiamento critico a causa della cultura rigida e dei paraocchi”*.

In ogni caso, (...) potrà accompagnare, unitamente all'assistente sociale e allo psicologo, la sorella presso la casa-famiglia di destinazione.

Il Servizio Sociale affidatario dovrà poi coordinarsi con l'omologa agenzia competente in relazione al luogo di destinazione della ragazza per la

necessaria assistenza materiale e psicologica (oltre che psicoterapeutica, ove necessario), da espletarsi con la collaborazione del Consultorio Familiare di riferimento e attivando tutte le risorse del volontariato qualificato (ad esempio, come quello costituito dalla rete di associazioni Libera).

A corollario della superiore proposizione, deve segnalarsi che l'elaborando progetto educativo e di sostegno psicologico della giovane dovrà avere come finalità l'acquisizione di competenze in ordine alla parità di diritti tra uomo e donna, alla violenza di genere e, più in generale, dovrà tendere a sviluppare il senso di autonomia della ragazza e la rielaborazione della oscurata figura materna, con progressivo svincolo dalla retrograda e invischiante cultura familiare, di cui dovranno esserne evidenziate le criticità.

In altri termini, dovranno fornirsi alla minore interventi socio-sanitari mirati, onde consentire di rielaborare il lutto legato alla perdita della madre, affrontare la nuova realtà e rafforzare la struttura di personalità nella difficile situazione personale e familiare.

In via complementare, deve prescriversi al padre (...) e alle sorelle della giovane di astenersi da qualunque condotta che possa arrecare pregiudizio all'integrità psico-fisica della congiunta e di osservare le prescrizioni che saranno loro impartite dagli specialisti per un corretto approccio con la medesima.

Infine, deve demandarsi al Servizio Sociale del comune di (...), che opererà di concerto l'omologo ufficio competente in relazione al luogo di destinazione della minore, il compito: 1) di organizzare – seguendo le indicazioni che saranno fornite dallo psicologo che seguirà la giovane – un calendario di incontri con le sorelle e gli altri familiari, che dovranno avere cadenza mensile per il primo periodo e successivamente più ridotta (con possibilità di rientro della giovane in ...); 2) di elaborare un percorso di preparazione agli incontri e comunque di un corretto approccio con la

minore in favore delle sorelle e degli altri familiari; 3) di fornire ulteriori informazioni per meglio calibrare gli interventi in favore della giovane.

Quanto al padre, gli incontri dovranno essere organizzati dal Servizio Sociale affidatario tenendo conto del regime di detenzione dello stesso, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Con riferimento al fratello (...), gli esperti delle agenzie territoriali delegate dovranno verificare se gli incontri richiesti dalla ragazza – qualora siano possibili in virtù del regime carcerario in cui lo stesso versa - siano funzionali al percorso (psicologico) programmato e, nell'eventualità positiva, organizzarli in modo progressivo (facendoli precedere da contatti epistolari) e con modalità protette, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Il conflitto di interessi riscontrato tra l'esercente la responsabilità genitoriale e la minore impone la conferma del nominato curatore speciale avv. (...), già costituitosi come difensore tecnico della medesima.

Ogni altra domanda deve essere rigettata.

La necessità di intervenire tempestivamente - onde assicurare assistenza, sostegno psicologico e frequenza scolastica – impone di procedere d'urgenza, con declaratoria di immediata efficacia del presente provvedimento, che potrà essere eseguito dal Servizio Sociale del comune di (...), avvalendosi di uno psicologo del Consultorio familiare di riferimento.

Visto l'art. 333 c.c.;

P.Q.M.

Conferma, in limitazione della responsabilità genitoriale di (...), l'affidamento sino alla maggiore età di (...) al Servizio Sociale del comune di (...) per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico/psicoterapico, con mandato di provvedere all'inserimento della stessa in una casa famiglia o in un gruppo appartamento da individuarsi in una regione diversa dalla Calabria.

Invita il Servizio Sociale del comune di (...) a garantire senza ritardo l'esecuzione del presente provvedimento, che dovrà essere accompagnato da un adeguato sostegno psicologico della minore, da espletarsi con la collaborazione del Consultorio Familiare di (...), già individuato dal Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari dell'Asp di riferimento in virtù del protocollo in data 15.7.2014.

Demanda al Servizio Sociale affidatario il compito di coordinarsi con l'omologa agenzia competente in relazione al luogo di destinazione di (...) e con i responsabili della casa-famiglia, per la necessaria assistenza materiale, educativa e psicologica (oltre che psicoterapeutica, ove necessario), da espletarsi in collaborazione con il Consultorio Familiare di riferimento.

Invita le agenzie territoriali sopra indicate ad elaborare un progetto educativo e di sostegno psicologico della giovane che dovrà avere come finalità l'elaborazione del trauma patito, l'acquisizione di competenze in ordine alla parità di diritti tra uomo e donna, alla violenza di genere e, più in generale, dovrà tendere a sviluppare il senso di autonomia della medesima e la rielaborazione della oscurata figura materna, con progressivo svincolo dalla reativa e invischiante cultura familiare, di cui dovranno esserne evidenziate le criticità.

Invita il Servizio Sociale affidatario ad attivare, per la corretta esecuzione delle statuizioni del presente provvedimento e al fine di garantire funzionali opportunità formative e culturali alla minore (...), tutte le risorse del volontariato qualificato (ad esempio, come quelle sostanziate dalla rete di associazioni "Libera").

Prescrive a (...) – nei limiti imposti dalla sua attuale condizione - e alle sorelle di (...) di astenersi da qualunque condotta che possa arrecare pregiudizio all'integrità psico-fisica della congiunta e di osservare le disposizioni che saranno loro impartite per un corretto approccio con la medesima.

Demanda al Servizio Sociale del comune di (...), che opererà di concerto l'omologo ufficio competente in relazione alla destinazione della minore e la casa-famiglia, il compito:1) di organizzare – seguendo le indicazioni che saranno fornite dallo psicologo che seguirà la giovane – un calendario di incontri con le sorelle e gli altri familiari, che dovranno avere cadenza mensile per il primo periodo e poi frequenza maggiore (con possibilità di temporanei e congrui rientri della giovane a (...) nei fine settimana, in occasione delle festività e del periodo estivo); 2) di elaborare un percorso di preparazione agli incontri e comunque di un corretto approccio con la minore in favore delle sorelle e degli altri familiari; 3) di fornire ogni ulteriore informazione per meglio calibrare gli interventi in favore della minore.

Delega al Servizio Sociale del comune di (...) il compito di organizzare un calendario di incontri protetti tra la minore e il padre, tenendo conto del regime di detenzione dello stesso, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Demanda alle superiori agenzie territoriali l'ulteriore compito di verificare se gli incontri richiesti dalla ragazza con il fratello (...) – qualora siano possibili in virtù del regime carcerario in cui lo stesso versa - siano funzionali al percorso (psicologico) programmato e, nell'eventualità positiva, organizzarli in modo progressivo (facendoli precedere da contatti epistolari) e con forme protette, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Segnala al Servizio Sociale affidatario che potrà avvalersi per l'esecuzione del presente provvedimento della collaborazione del Consultorio Familiare di (...) e di (...), sorella della minore.

Conferma la nomina dell'avv. (...) quale curatore speciale della minore.

Rigetta ogni ulteriore domanda.

Ordina la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria e richiede al medesimo, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013,

di inviare a questo ufficio, ove possibile, eventuali provvedimenti conclusivi anche di fase, relativi al procedimento penale n. (...) RGNR Mod 21 instaurato contro (...) e (...).

Autorizza gli operatori delle agenzie socio-sanitarie delegate ad estrarre copia degli atti del presente procedimento per ogni valutazione propedeutica.

Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto.

Manda alla cancelleria per le notificazioni/comunicazioni di rito (P.M. sede, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Questore di Reggio Calabria, Servizio Sociale del comune di (...), Responsabile del coordinamento dei Servizi–Socio sanitari dell'As.p. n. 5, Casa Famiglia dove la giovane sarà collocata, (...),(...),(...), (...),(...),(...) e curatore speciale avv. ...).

Reggio Calabria, 18.10.2016

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)